COMUNE DI PADOVA
Allegato alla deliberazione di G.C.
N. 97 del 1 MAR. 2016
IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato B)

NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le presenti disposizioni disciplinano la dotazione, la detenzione, il porto e l'uso delle armi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Padova e individuano i servizi da prestare con armi, ai sensi delle disposizioni dettate dal D.M. 4 Marzo 1987, n. 145 e per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della Legge 65/1986, tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Padova, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio dotato di arma di ordinanza di cui all'art. 2 e seguenti del presente articolato.
3. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma 1 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati indicati al successivo articolo 5.
4. La violazione alle norme di comportamento dettate dalle presenti disposizioni, ovvero alle altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali, comporta di diritto l'avvio del procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

ART. 2
TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. L'armamento in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di p.s., è costituito da una pistola semiautomatica di modello riconosciuto dal Banco Nazionale di Prova di cui alla Legge n. 135/2012;
2. Nei servizi di rappresentanza, scorta al Gonfalone della Città, nonché nei servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, gli Ufficiali e gli altri operatori vestiti con l'alta uniforme impegnati in detti servizi, possono essere dotati di sciabola. Il numero delle sciabole in dotazione è definito con provvedimento del Sindaco.
3. Per l'espletamento dei servizi di polizia rurale e zoofila il personale potrà essere dotato di arma lunga comune da sparo.
4. Per esigenza di difesa personale degli operatori, sono, inoltre, assegnati in dotazione agli appartenenti del Corpo di Polizia Locale:

- spray anti aggressione conformi alla vigente normativa non classificato come arma comune;
- mazzette distanziatrici, conformi alla vigente normativa

5. E' consentito detenere presso l'armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 3
NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale ed il relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e che non si siano avvalsi del diritto di esonero dall'assegnazione e dal porto dell'arma ai sensi del successivo art. 20, che esercitano le funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/86, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, quale dotazione di riserva.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione, calcolato secondo le modalità indicate al comma 1, è fissato con provvedimento del Sindaco. Il provvedimento del Sindaco che fissa o modifica il numero complessivo delle armi è comunicato al Prefetto.
3. Il Sindaco, a mezzo del Comandante del Corpo, denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Locale, all'Autorità/Ufficio competente.

ART. 4
REQUISITI PSICO-FISICI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza. L'accertamento dei predetti requisiti è svolto da strutture mediche della PS o equivalenti.
2. Ai sensi del D.M. 28/4/1998 l'accertamento dei requisiti psicofisici è ripetuto annualmente dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Gli accertamenti sanitari sopra citati, attengono anche all'assenza di dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, di disturbi mentali, della personalità o comportamentali, aspetti non rientranti nella normale attività di sorveglianza sanitaria di cui al D.L.vo 81/2008.
3. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi.
4. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, su richiesta motivata del Comandante del Corpo di Polizia Locale anche a seguito di segnalazione del Dirigente/Funzionario responsabile di Servizio/Reparto, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

ART. 5
SERVIZI SVOLTI CON ARMI

1. Nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino ad operare anche in esecuzione di specifici accordi tra enti, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, nonché di polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolte dagli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di p.s., con l'arma in dotazione.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, quelli disciplinati dalle Leggi 26 marzo 2001, n. 128 e 24 luglio 2008, n. 125, nonché da ogni altra norma in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 6
ESENZIONE DAL PORTO

1. Con disposizione del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione personale per difesa, quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.
2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta con atto motivato, per alcuni servizi nei quali il porto d'arma risulta pregiudizievole.

ART. 7
ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DI ORDINANZA

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui al precedente art. 4.
2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento dirigenziale del Comandante del Corpo e comunicato al Prefetto. Con cadenza annuale, previo accertamento del persistere dei requisiti psico-fisici di cui al precedente art. 4, il Comandante del Corpo provvede al rinnovo del provvedimento di assegnazione, dandone comunicazione al Prefetto.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta annotazione nel tesserino di riconoscimento personale o in altro documento che deve essere sempre portato al seguito dall'operatore.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale di Padova, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori dal Comune di appartenenza, e viceversa, come previsto dall'art. 8 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 o per raggiungere il poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni periodiche e viceversa.
5. Si applicano, per quanto non previsto, le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.M. 145/87 nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

ART. 8
MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e corredata dal caricatore di riserva, salvo eventuali emergenze operative.
2. Per l'arma consegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni. In questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
3. Il Comandante e gli Ufficiali (qualora autorizzati dal Comandante), portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
5. E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non derivanti da effettive esigenze di servizio.
6. Senza valido motivo e' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone. In casi di malore dell'operatore di P.L., tuttavia, l'arma potrà essere consegnata al collega di pattuglia o al collega che per primo presterà assistenza purché a sua volta idoneo al maneggio delle armi. Quest'ultimo provvederà a custodire l'arma per il tempo strettamente necessario alla consegna della stessa in armeria.

IL SEGRETARIO GENERALE

7. Il personale impegnato nei servizi interni è esentato dall'obbligo di portare l'arma nella fondina ma ha l'obbligo di tenerla in immediata disponibilità posizionandola all'interno dell'armeria (principale o sussidiaria) di riferimento.
8. Gli strumenti di autodifesa di cui all'art. 2 sono portati al seguito con le medesime modalità relative all'arma ordinaria in dotazione. Il loro impiego deve essere assolutamente ed inderogabilmente motivato e giustificato da estreme circostanze di necessità e di tutela propria e/o altrui.

ART. 9
SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento, rappresentanza, missione o derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati al di fuori del territorio di appartenenza degli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità agente di p.s., sono svolti con l'arma in dotazione.

ART. 10
SERVIZI ESPLICATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri, per contingenze eccezionali e temporanee ovvero per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali, salvo che venga diversamente concordato fra gli enti interessati e per giustificati motivi, sono svolti con l'arma in dotazione. Il Comandante del Corpo dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti di personale che presterà servizio in armi fuori dal territorio dell'ente di pertinenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma 1, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dagli accordi con le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni delle disposizioni di cui al presente articolato.

ART. 11
PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

1. L'arma assegnata in dotazione è prelevata presso l'armeria (principale o sussidiaria) di riferimento, previa annotazione nell'apposito registro della marca, del modello e matricola nonché degli estremi del provvedimento di assegnazione.
2. L'arma assegnata in dotazione è consegnata corredata da un caricatore di riserva e dal numero di munizioni prescritte e di ogni altro accessorio.
3. L'arma assegnata in dotazione può essere riconsegnata temporaneamente all'armeria di riferimento, in caso di ferie o comunque assenze dal servizio superiori a 30 giorni. La riconsegna avviene in prossimità del termine del servizio dell'ultimo giorno lavorativo e annotata nell'apposito registro. All'atto della riconsegna è rilasciata all'interessato una ricevuta, nella quale sono riportati i dati annotati nel suddetto registro.
4. L'arma assegnata in dotazione deve essere immediatamente restituita all'armeria a seguito di provvedimento di revoca da parte del Prefetto della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
5. L'arma assegnata in dotazione è immediatamente restituita all'armeria tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato del Comandante del Corpo e comunque quando:

IL SEGRETARIO GENERALE

- è scaduto il termine previsto dal provvedimento del Comandante di assegnazione dell'arma;
- sono venute meno le condizioni previste dall'art. 4 del presente articolato ovvero per inidoneità fisica, anche temporanea e/o parziale allo svolgimento della mansione o del profilo rivestito;
- è sopravvenuta la cessazione o sospensione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro con l'assegnatario dell'arma;

6. Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'arma a seguito di una delle fattispecie di cui al comma precedente è comunicato al Prefetto.
7. Le operazioni di prelievo e versamento vengono registrate nell'apposito registro a cura del consegnatario dell'armeria.
8. Le sciabole utilizzate per i servizi di cui all'art. 2, comma 2, sono consegnate dal consegnatario dell'armeria o, in assenza dello stesso dall'Ufficiale di turno, al personale comandato per i servizi di cui trattasi prima dell'inizio del servizio e rese alla fine del servizio stesso. Il consegnatario dell'armeria o l'Ufficiale di turno verifica che i materiali siano resi in perfetto stato di conservazione e corredati di tutti gli accessori previsti.
Il Comandante del Corpo ovvero il consegnatario o sub consegnatario dell'armeria, cura che le operazioni di cui ai commi precedenti vengano annotate negli appositi registri di cui al successivo art. 17.

ART. 12
CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. Le armi e le munizioni non assegnate, quelle di riserva o quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari sono custodite in apposito armadio blindato, collocato nell'armeria del Corpo, con le modalità di cui al successivo art. 14 Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate sono svolte di norma dal consegnatario dell'armeria o sub consegnatario e in caso di sua assenza o di impedimento da chi ne fa le veci o, se nominato.

ART. 13
DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'assegnatario di arma deve osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di tenuta e custodia di armi stabilite dall'art. 11 del D.M. n. 145/1987 e delle seguenti disposizioni ai fini della massima tutela della sicurezza del personale operante e di quella altrui:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
- Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia tra colleghi;
- Evitare di tenere armi cariche negli uffici;
- Evitare di abbandonare l'arma anche all'interno di veicoli di servizio anche se chiusi a chiave,
- Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro obbligatorie, di cui al successivo articolo 21;
- Segnalare immediatamente al Comandante del Corpo ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
- Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni:

IL SEGRETARIO GENERALE

- qualora il fatto si accaduto durante il servizio o all'interno del territorio comunale, all'Ufficiale di turno ed al Comandante che informerà l'A.C. e i competenti Organi/Uffici di Polizia;
- qualora tale fatto avvenga in luogo diverso, alla Stazione Carabinieri o all'Ufficio di Polizia competenti territorialmente, informando immediatamente il Comando.

ART. 14
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ARMERIE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

1. Per custodire le armi in dotazione e il relativo munizionamento, è istituita presso la sede del Comando Centrale del Corpo di Polizia Locale l'armeria principale.
2. Armerie sussidiarie possono essere istituite con provvedimento del Sindaco su proposta del Comandante del Corpo comunicato al Prefetto e al Questore, presso i Comandi di Polizia Locale ubicati in sedi decentrate.
3. Ogni decisione in merito al trasferimento e/o alla soppressione delle suddette armerie è adottata con provvedimento del Sindaco su proposta del Comandante del Corpo, comunicato al Prefetto e al Questore.
4. L'armeria principale ed eventualmente quelle sussidiarie devono rispondere alle caratteristiche costruttive e funzionali stabilite dagli articoli 12, 13 e 14 del D.M. n. 145/1987 nonché ad ogni altra prescrizione tecnica vigente in materia ed alle disposizioni impartite al riguardo dal Prefetto e dal Questore. Le stesse devono essere altresì munite di armadio blindato per le munizioni.

ART. 15
DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. L'accesso all'armeria in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente ai soggetti indicati al comma 1 dell'art. 15 del D.M. n. 145/1987.
2. Le armi sono consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi avvengono in un idoneo luogo esterno all'armeria, utilizzando l'apposita apparecchiatura per il compimento in sicurezza di tali operazioni.
3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, in modo visibile, le prescrizioni di sicurezza.

ARTICOLO 16
CONSEGNATARIO DI ARMERIA

1. Per il funzionamento e la gestione dell'armeria principale è nominato, con provvedimento del Comandante del Corpo, un consegnatario principale ed un sub consegnatario individuati tra il personale di Polizia Locale in servizio.
2. Per la gestione delle eventuali armerie sussidiarie istituite presso i Comandi di Polizia Locale ubicati in sedi decentrate, sono nominati altrettanti sub consegnatari individuati tra il personale di Polizia Locale in servizio. Nello svolgimento di tali mansioni, i sub consegnatari sono posti alle dipendenze funzionali del consegnatario dell'armeria principale del Corpo di Polizia Locale.
3. Il consegnatario dell'armeria principale e i sub consegnatari assolvono ai compiti previsti dall'art. 17 del D.M. n. 145/1987. Essi in particolare curano con la massima diligenza:
- la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, delle chiavi a loro consegnate;

IL SEGRETARIO GENERALE

- l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.

4. I medesimi collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.
5. Il consegnatario ed il sub consegnatario devono informare tempestivamente il Comandante del Corpo di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della loro attività.

ART. 17
REGISTRI OBBLIGATORI

1. Il consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri:
- registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni contenente data dell'operazione, elementi identificativi,provenienza, destinazione;
- registro di prelevamento e versamento, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione;
- registro delle riparazioni contenente data di consegna dell'arma per la riparazione, marca, tipo e numero di matricola, difetto lamentato, ditta esecutrice del trasporto, luogo di destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di riconsegna dell'arma riparata nonché i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi;
- registro delle ispezioni da parte del Comandante o di chi ne fa le veci.

2. Su detti registri non possono farsi cancellazioni o abrasioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
3. La tenuta dei suddetti registri può essere effettuata anche su supporto informatico con l'osservanza delle garanzie di sicurezza in materia.
I registri previsti dal presente articolo devono essere preventivamente numerati e vidimati con le modalità di cui all'art. 14, commi 5 e 6, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

ARTICOLO 18
CONTROLLI E SORVEGLIANZA DELL'ARMERIA

1. Il consegnatario e i sub consegnatari effettuano giornalmente controlli, all'inizio ed al termine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni custodite alle risultanze del registro di carico e scarico delle armi. L'esito di tali controlli è annotato su un apposito modulo.
2. Il Comandante il Corpo dispone periodiche visite di controllo e ispezioni interne.

ART. 19
PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

1. Le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo isolato. A dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario.
2. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
3. Le munizioni sostituite se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento, in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.

IL SEGRETARIO GENERALE

4. Ciascun assegnatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice della propria arma che va effettuata obbligatoriamente dopo la partecipazione ad ogni sessione di tiro o comunque tutte le volte che l'arma viene utilizzata.
5. Per i doveri del consegnatario dell'armeria, nominato ai sensi dell'art. 10, comma 4, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 7 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, oltre a quanto contenuto nelle presenti disposizioni.

Art. 20
RICHIESTA DI ESENZIONE

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, possono chiedere, di essere esonerati dalla dotazione dell'arma fermo restando quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 recante *"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"* e successive modifiche. In sede di prima applicazione delle presenti norme, la richiesta può essere avanzata dal personale in servizio alla data di approvazione delle stesse ed entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore Il provvedimento con il quale viene disposto l'esonero è adottato dal Comandante del Corpo ed è trasmesso al Prefetto.
2. Il personale che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, espleta tutti i compiti d'istituto. Allo stesso, è corrisposto il trattamento economico che percepisce il personale che svolge il servizio con arma, ai sensi del precedente articolo 5.
in servizio alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni in sede di prima applicazione, entro sessanta (60) giorni dalla data stessa,

ART. 21
ADDESTRAMENTO AL TIRO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di p.s., prestano servizio armati:

a) previo accertamento e conferma annuale del possesso dei requisiti psico fisici necessari;
b) dopo aver conseguito l'abilitazione all'uso dell'arma al termine di un apposito corso teorico-pratico di tiro, salvo che abbiano prestato servizio armato in un Corpo di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate;
c) dopo aver superato ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno che concernono anche l'addestramento per la pulizia e lo smontaggio dell'arma;

2. Il conseguimento del certificato di maneggio armi rilasciato da una sezione del tiro a Segno Nazionale è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente, lettera b).
Per i fini di cui al presente articolo il Comune provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di agente di p.s., ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 Maggio 1981, n. 286.
3. L'Amministrazione Comunale stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del D.M. n. 145/1987, apposite convenzioni con le Autorità militari o di polizia che dispongono di propri poligoni. I provvedimenti e le convenzioni adottati ai sensi del presente comma sono comunicati al Prefetto. L'Amministrazione Comunale può dotarsi di un poligono di tiro di proprietà per l'addestramento del proprio personale ovvero di quello di altri Corpi di Polizia Locale o dello Stato.
4. E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di agente di p.s., cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, previa autorizzazione scritta del Comandante, che provvederà anche ad informare la Prefettura competente, recarsi al poligono di cui al comma 3, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio con i costi a carico dell'interessato.

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 22
NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, del D.M. 18 agosto 1989, n. 341, della Legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni nonché del T.U. leggi di P.S. approvato con R-D. 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione vigente in materia. Ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme debbono intendersi abrogate.
2. Il Comandante il Corpo impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione delle presenti norme e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.
3. In relazione ai possibili danni che possono essere causati a beni e persone dall'uso delle armi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, sono stipulate dall'Amministrazione polizze per la responsabilità civile e patrimoniale.